

VISTA la legge 5 novembre 1971, n. 1086 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";

VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59", ed in particolare, l'articolo 93, comma 1, lettera g) concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, nonché l'articolo 94, comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni e agli Enti locali in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e, in particolare, la Parte II "Normativa tecnica per l'edilizia";

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", con collegata previsione di un regime transitorio disciplinato dall'articolo 2, comma 2;

VISTE:

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2003, con la quale sono state apportate correzioni e precisazioni alle normative tecniche allegata alla sopracitata ordinanza n. 3274/2003;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004, che con l'articolo 6, comma 7 ha esteso la validità del predetto regime transitorio anche agli edifici e opere di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 3274/2003;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, che all'articolo 6 ha disposto il prolungamento di sei mesi del regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 3274/2003;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2005, con la quale sono state inserite ulteriori modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e con cui, inoltre, è stato prolungato di ulteriori tre mesi (e, quindi, fino all'8 agosto 2005) il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 3274/2003;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1 agosto 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, che all'articolo 6 ha disposto il prolungamento di ulteriori due mesi (e, pertanto, fino all'8 ottobre 2005) del regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 3274/2003;

PREMESSO che la Giunta regionale ha provveduto con appositi atti deliberativi n. 2325 del 1 agosto 2003, n. 2543 del 1 ottobre 2004, n. 3016 del 12 novembre 2004, n. 1004 del 6 maggio 2005, n. 2078 del 29 agosto 2005 al recepimento delle citate ordinanze n. 3274/2003, n. 3333/2004, n. 3379/2004, n. 3431/2005, n. 3452/2005;

VISTA la legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, che all'articolo 5, comma 1, prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;

VISTO l'articolo 5, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, che prevede l'emanazione delle norme tecniche suddette secondo le procedure di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile;

ATTESO che le citate norme tecniche sono state approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005, recante "Norme tecniche per le costruzioni", con entrata in vigore dal 23 ottobre 2005;

VISTO l'articolo 5, comma 2 bis, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 che, al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005, prevede un regime transitorio di 18 mesi in cui è consentito applicare, in alternativa, la normativa precedente sulla medesima materia di cui alle leggi n.1086/1971 e n. 64/1974 e relative norme di attuazione;

RITENUTO che possono continuare ad essere adottate le disposizioni contenute negli allegati 2 e 3 della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 quali documenti applicativi di dettaglio delle nuove norme tecniche di cui al suddetto decreto ministeriale 14 settembre 2005 nonché i codici internazionali e la letteratura tecnica consolidata così come riportato al capitolo 12 del suddetto decreto ministeriale ;

VISTO che la già citata deliberazione n. 2325/2003 conferma la sismicità delle zone 1 e 2, come riconosciuta dal decreto ministeriale 11 gennaio 1982, ed individua le zone 3 e 4 quali nuove zone sismiche;

RITENUTO di limitare l'obbligo della progettazione antisismica alle zone 1, 2 e 3, nell'esercizio della facoltà stabilita dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003;

VISTA la Circolare del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo 2004 illustrativa dell'Ordinanza n. 3274/2003 che al punto 3 precisa che le zone 1, 2 e 3 corrispondono, dal punto di vista della relazione con gli adempimenti previsti dalla legge n. 64/74, alle zone di sismicità alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6);

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3467 del 13 ottobre 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.245 del 20 ottobre 2005, che all'articolo 1 ha disposto la

proroga fino al 23 ottobre 2005 del regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, determinando così l'allineamento dei tempi con l'entrata in vigore del citato decreto ministeriale 14 settembre 2005 le cui norme tecniche includono tra le referenze tecniche essenziali anche l'Ordinanza n. 3274 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO che con propria deliberazione n. 2676 del 21 ottobre 2005 la Giunta regionale ha preso atto di quanto stabilito dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3467/2003;

VISTA la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'osservanza delle norme sismiche sulle costruzioni nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 27/1988, approvato con decreto del Presidente della Regione 5 aprile 1989, n. 0164, pubblicato sul BUR n. 45 del 27 aprile 1989, modificato dal decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2004, n. 0335, pubblicato sul BUR n. 46 del 17 novembre 2004;

CONSIDERATO che vi è la necessità di fornire, anche in ragione delle rilevanti difficoltà applicative manifestate dagli Enti locali e dalle categorie professionali, precisazioni ed indirizzi per l'applicazione ed il recepimento nell'ordinamento regionale del recente decreto ministeriale 14 settembre 2005;

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Ambiente e lavori pubblici, all'unanimità:

#### DELIBERA

1. Per la progettazione e realizzazione delle costruzioni nelle zone sismiche 1, 2 e 3 del territorio regionale devono essere applicate le norme antisismiche;
2. Per l'applicazione della normativa tecnica nelle aree di cui al punto 1 si fa riferimento alle norme contenute nel decreto ministeriale 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni", ai codici internazionali, alla letteratura tecnica consolidata, agli allegati 2 e 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 nonché, per il periodo transitorio di applicazione del decreto ministeriale stesso, alla normativa tecnica previgente per le costruzioni in zona sismica di cui alle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974;
3. Per l'applicazione della normativa tecnica previgente di cui all'articolo 2, la zona 3 corrisponde alla zona a bassa sismicità (S=6);
4. Nelle zone del territorio regionale di cui all'articolo 1, si osservano le norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo regolamento di attuazione;
5. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale, sul sito Internet della Regione Friuli Venezia Giulia.